Pagamento diretto al lavoratore di accantonamenti e contributi

Efficacia liberatoria – Insussistenza

Pretura di Teramo 30.6.90

L'imprenditore edile vincolato dal contratto collettivo nazionale e dai relativi accordi provinciali, deve provvedere al versamento degli accantonamenti e dei contributi direttamente alla Cassa edile, non avendo, nei confronti di quest'ultima, efficacia liberatoria l'eventuale liquidazione delle relative prestazioni da parte dell'imprenditore a favore dei dipendenti, a seguito di accordo in tal senso intercorso tra le parti. I contributi e gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile, infatti, hanno natura previdenziale per cui di essi né il datore, né i lavoratori possono disporre, derivando tale indisponibilità dalla necessità dell'assolvimento dei compiti cui la Cassa edile è preposta in forza dell'autonomia collettiva e per il suo stesso funzionamento.